

ENTI NON COMMERCIALI

Con la nuova CU le ASD dribblano il 770

di Guido Martinelli

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul proprio sito internet i modelli definitivi, con le relative istruzioni della **Certificazione Unica** e del **Modello 770** per il 2016 (anno d'imposta 2015). La pubblicazione definitiva dei modelli è stata annunciata con un comunicato stampa del 15 gennaio scorso.

La principale novità deriva dalla **modifica operata dalla Legge di Stabilità 2016** alla disposizione che descrive il contenuto della Certificazione Unica (nel dettaglio, il comma 6-quinques dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, modificato dall'art. 1, comma 952, lett. b) della L. n. 208/2015). A partire da quest'anno infatti nella comunicazione **devono essere contenuti** “*gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale*”. La stessa norma prevede poi anche che “*le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione*” di sostituto d'imposta.

Nella sostanza, quindi, a partire dal 2016 la Certificazione Unica **estende il proprio contenuto** anche alle indicazioni che, fino all'anno scorso, erano inserite nella dichiarazione del sostituto d'imposta (e che ora **non sono più presenti**). Anzi, come si legge nelle istruzioni alla compilazione del modello 770/2016 semplificato, allo stato attuale la dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di **tre parti** in relazione ai dati in ciascuna di essere richiesti: la CERTIFICAZIONE UNICA, il Mod. 770 SEMPLIFICATO e il Mod. 770 ORDINARIO. Nel dettaglio:

- la **Certificazione Unica** deve essere utilizzata per comunicare i dati fiscali relativi ai compensi corrisposti nel 2015 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti;
- il Mod. **770/2016 semplificato** va utilizzato per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2015, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti;
- il Mod. **770/2016 ordinario** deve essere utilizzato per comunicare, tra l'altro, i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nel 2015.

La Certificazione Unica deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il **7 marzo** prossimo (con consegna agli interessati, in modalità sintetica, entro il **28 febbraio**) mentre per il 770 ordinario e/o semplificato la scadenza è il **1º agosto 2016** (il 31 luglio, giorno ordinario di scadenza, è domenica).

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate ricordano ancora che i sostituti d'imposta, se non tenuti all'invio del Mod. 770/2016 ordinario, concludono il loro "adempimento dichiarativo" (si ritiene, in relazione agli obblighi di invio della dichiarazione di sostituto d'imposta) entro il 1° agosto 2016 presentando solo il Mod. 770 semplificato. Nella sostanza, quindi, a partire da quest'anno i dati "sostanziali" vengono **anticipati alla certificazione Unica mentre il 770 serve solo a riepilogare i dati relativi ai versamenti.**

Una considerazione di rilievo ci sembra possa essere spesa per quanto riguarda gli **obblighi dichiarativi che competono alle associazioni e società sportive dilettantistiche** che corrispondono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir.

Per questo tipo di compensi è noto che opera una vera e propria "**franchigia fiscale**: secondo quanto prevede il comma 2 dell'art. 69 del Tuir i compensi erogati per attività sportiva dilettantistica non concorrono a formare il reddito del percipiente fino a 7.500,00 euro all'anno. All'atto del pagamento tali somme non devono quindi essere assoggettate ad alcuna ritenuta (come avviene, invece, per gli importi superiori). Nonostante non costituiscano reddito per il percettore **i compensi di questo tipo devono comunque essere certificati da parte del soggetto che li ha corrisposti**. Nello specifico, gli importi devono essere inseriti nella "certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" che va consegnata al percipiente – entro il 28 febbraio – e trasmessa successivamente all'Agenzia delle Entrate in via telematica entro il prossimo 7 marzo.

Per quanto sopra detto, quindi, per le società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno corrisposto esclusivamente compensi per attività sportiva dilettantistica **l'adempimento dichiarativo ai fini degli obblighi del sostituto d'imposta si conclude con la trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica**. In questa situazione, infatti, **non c'è alcun modello 770 da trasmettere**.

Nel caso in cui, invece, i soggetti sportivi dilettantistici abbiano corrisposto **anche compensi eccedenti il limite di 7.500,00 o somme di altro tipo** (ad esempio, compensi professionali) assoggettate a ritenuta alla fonte, oltre all'invio della Certificazione Unica saranno tenuti a trasmettere il Mod. 770/2016 semplificato per riepilogare gli importi versati.

Non solo. Nelle risposte fornite nel costo della manifestazione "**Telefisco 2016**" l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche quest'anno (come già accaduto per le dichiarazioni trasmesse nel 2015) l'invio delle Certificazioni uniche che **non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata** può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770.

Grazie a questa precisazione le associazioni sportive dilettantistiche tenute a certificare **esclusivamente compensi al di sotto della "franchigia fiscale** – che non vanno indicati nel modello 730 precompilato –, o altre somme che non vanno nella dichiarazione precompilata, possono beneficiare di un **tempo più lungo per la trasmissione telematica del modello di**

Certificazione Unica. Attenzione, però: la proroga **non vale** qualora l'associazione, insieme ai redditi esenti, sia tenuta a certificare compensi per attività sportive dilettantistiche di importo **superiore a 7.500,00 euro**, che devono essere indicati nel modello 730.